

**Progetto SUSHI DROP – SUsustainable fiSHeries with DRONES data Processing**

**CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA**

Il giorno 7 aprile 2020, con modalità di firma disgiunta presso le rispettive residenze, in ottemperanza alle limitazioni agli spostamenti delle persone fisiche e alle indicazioni contenute nelle recenti normative recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19 (Disposizioni attuative del Decreto Legge 23.02.2020)

**TRA**

- Il FLAG Costa dei Trabocchi, con sede in Chieti, Piazza G.B. Vico 3, codice fiscale e partita 02380540696, iscritto alla CCIAA di Chieti, Posizione INAIL n. 95711527/39, rappresentato dal Presidente Franco Ricci, nato a Ortona il 9 settembre 1956, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del medesimo Ente, di seguito anche denominato per brevità "Committente"

**E**

- la Dott.ssa Francesca Piccioli, nata a Popoli il 15 aprile 1978, residente a Lanciano (CH) in Corso Roma 53, codice fiscale PCCFNC78D55G878I, cittadina italiana, di seguito anche denominata come "Collaboratrice", libera professionista iscritta all'Ordine Nazionale dei Giornalisti nell'elenco giornalisti pubblicisti al n. 121276 dal 21 marzo 2007

**VISTI**

- Il programma INTERREG ITALIA-CROAZIA CBC 2014/2020;
- Il progetto SUSHI DROP – SUsustainable fiSHeries with DRONES data Processing – ammesso a finanziamento per un importo complessivo di € 1.714.847,50, della durata di 30 mesi, salvo eventuali proroghe;

**PRESO ATTO CHE**

- il FLAG Costa dei Trabocchi è partner del suddetto progetto (Capofila Alma Mater Studiorum Università di Bologna) e che il valore delle attività di pertinenza ammonta a € 191.930,00;
- il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 10 dicembre 2019 ha approvato il testo degli Avvisi Pubblici relativi alle procedure di selezione dei profili di Project Manager,

- Financial Manager e di Addetto alla Comunicazione per il progetto SUSHI DROP e ha dato mandato al Presidente di procedere alla pubblicazione dei suddetti Avvisi sul sito istituzionale del FLAG assicurando un periodo di pubblicazione non inferiore a 15 giorni;
- in data 11 dicembre 2019 i suddetti Avvisi sono stati pubblicati sul sito istituzionale del FLAG Costa dei Trabocchi indicando la scadenza del 30.12.2019 alle ore 23,59 per la presentazione delle candidature;
  - in data 17 gennaio 2020 il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a costituire un'unica Commissione per le tre procedure di selezione, composta da n. 3 membri;
  - in data 3 febbraio 2020 il Consiglio di Amministrazione, preso atto della valutazione della sopra citata Commissione, ha provveduto ad approvare la graduatoria da essa predisposta per il profilo di Addetto alla Comunicazione di seguito riportata:
    - Francesca Piccioli punti 65
    - Antonella Luccitti punti 64
    - Barbara Lanci punti 60
- e a dare mandato al Presidente di procedere alla stipula del contratto di collaborazione con la professionista con il punteggio maggiore, Dottoressa Francesca Piccioli, previa certificazione dello stesso presso apposita Commissione di certificazione;

#### **PREMESSO**

- che il FLAG Costa dei Trabocchi (Committente), considerato l'esito della procedura comparativa sopra ricordata e le finalità della stessa, è interessato ad avvalersi della collaborazione autonoma, in regime di collaborazione coordinata e continuativa ex art. 409, n.3, Cod. Proc. Civ., così come modificato dalla Legge 22 maggio 2017, n. 81 e successive modificazioni, di un soggetto che abbia maturato una significativa esperienza nel settore e sia in possesso delle indispensabili conoscenze e competenze, per lo specifico interesse individuato nell'Avviso Pubblico per la procedura di selezione della figura di Addetto alla Comunicazione;
- che la Collaboratrice ha dichiarato di possedere le conoscenze e le competenze necessarie per assicurare efficacemente l'adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, come da documentazione e curriculum prodotti nella presentazione dell'istanza di cui al citato avviso e di essere disponibile a collaborare con la Committente, in forma coordinata e continuativa, senza vincoli di dipendenza, in adempimento del presente contratto;
- che la Collaboratrice, a seguito dell'esito della procedura comparativa sopra citata è risultata idonea, per requisiti e specifiche conoscenze e competenze professionali e personali;
- che la Collaboratrice precisa che le prestazioni richieste non costituiscono svolgimento della propria attività professionale abituale nel territorio dello Stato Italiano e neppure rientrano nei compiti istituzionali propri di lavoro dipendente;
- che la Collaboratrice dà atto che la Committente le ha fornito tutte le opportune informazioni per poter correttamente eseguire gli obblighi assunti con il presente contratto, nonché di essere disponibile a realizzare l'incarico affidatole con il presente

contratto in modalità di gestione autonoma e senza vincoli di subordinazione, nel rispetto delle esigenze di coordinamento con la Committente;

- che la Collaboratrice dichiara di essere iscritta all'Ordine Nazionale dei Giornalisti nell'elenco giornalisti pubblicisti al n. 121276 dal 21 marzo 2007;
- che la collaborazione coordinata e continuativa di cui al presente contratto non rientra nel campo di applicazione delle collaborazioni organizzate dal Committente, disciplinate dall'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n.81/2015, modificato ed integrato dalla Legge 128/2019;
- che il finanziamento di detto contratto trova copertura nei fondi a disposizione del Progetto SUSHI DROP nell'ambito del programma INTERREG Italia-Croazia;

Tutto quanto sopra premesso, le parti come descritte e individuate

## **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1**

#### **Costituzione del rapporto e oggetto del contratto**

1. La Committente conferisce alla Collaboratrice, che accetta, l'incarico di gestire, organizzare e svolgere l'attività di Addetto alla Comunicazione, nell'ambito del Progetto SUSHI DROP, che consisterà, tra l'altro, nell'esecuzione dei seguenti compiti, incarichi e attività:
  - Pianificare, coordinare e attuare tutte le attività di comunicazione del FLAG Costa dei Trabocchi relative al progetto;
  - Curare le relazioni con il partner responsabile delle attività di comunicazione di progetto;
  - Diffondere la conoscenza del progetto e dei risultati conseguiti presso le comunità di pesca abruzzesi e i FLAG regionali e nazionali;
  - Programmare e gestire le relazioni con i media, anche predisponendo comunicati stampa, redazionali e quant'altro necessario;
  - Ideare e curare la realizzazione di pubblicazioni, brochure, video e altri strumenti di comunicazione;
  - Ideare e curare la presenza sul web delle attività del FLAG Costa dei Trabocchi relative al progetto;
  - Ideare e curare la presenza sui social media del FLAG Costa dei Trabocchi in relazione al progetto;
  - Ideare, programmare e coordinare la realizzazione degli eventi (incontri, conferenze, seminari, ecc.) previsti in progetto;
  - Assicurare la partecipazione ai meeting e agli eventi di progetto.
2. La Collaboratrice verrà iscritta nel Libro Unico del Lavoro nei termini secondo le disposizioni di legge.
3. L'instaurazione del rapporto di collaborazione conseguente al presente contratto decorre dal 15 aprile 2020 fino alla data di conclusione del progetto fissata al 31.12.2021 salvo proroghe e verrà comunicata al Sistema delle Comunicazioni Obbligatorie mediante modulo Unilav nei termini e secondo le disposizioni di legge.

### **Articolo 2**

#### **Esecuzione dell'attività**

1. La Collaboratrice svolgerà l'attività in maniera del tutto autonoma, al di fuori di ogni vincolo predeterminato di orario e di presenza e senza assoggettamento ad alcun potere direttivo, gerarchico o disciplinare, fermi restando il necessario coordinamento con l'organizzazione e l'attività della Committente e la continuità della prestazione.
2. L'attività sarà svolta dalla Collaboratrice con la necessaria diligenza e la dovuta perizia, in conformità alle indicazioni fornite dalla Committente e in modo da salvaguardarne in ogni caso gli interessi e le finalità individuate nell'Avviso pubblico.
3. Il coordinamento sull'esecuzione della prestazione lavorativa, non potrà mai assumere forme tali da pregiudicare l'autonomia della Collaboratrice nello svolgimento della collaborazione. Nell'esecuzione del presente contratto, la Collaboratrice agirà, nei confronti della Committente, nei limiti del necessario coordinamento generale con l'attività stessa e attraverso le specifiche forme di coordinamento concordate fra le parti che si esplicheranno, anche secondo quanto previsto nell'ambito del Progetto SUSHI DROP per le verifiche ed il monitoraggio. Le parti potranno quindi concordare forme di coordinamento che si dimostreranno meglio adattabili alle finalità dell'attività oggetto del presente contratto, ferma restando la necessaria autonomia della Collaboratrice, alla esecuzione a regola d'arte dei compiti e degli incarichi alla stessa affidati. L'attività della Collaboratrice dovrà essere organizzata in connessione con le necessità del Committente, fornendo tutti i suggerimenti idonei ad assolvere, nel migliore dei modi, il servizio affidatogli.
4. La Collaboratrice riferirà in merito all'attività da svolgere e a quella svolta direttamente al Consiglio di Amministrazione della Committente, al quale rivolgerà ogni richiesta, comunicazione o proposta.
5. La Collaboratrice, al fine di eseguire i compiti e gli incarichi affidati a regola d'arte, potrà svolgere l'attività oltre che presso il proprio domicilio anche, d'intesa con la Committente e su sua richiesta, presso la sede operativa del FLAG Costa dei Trabocchi in Fossacesia (66022) – Via Parco Bucciante n. 1, senza che ciò comporti in alcun modo inserimento stabile nell'organizzazione dell'Ente.
6. La Committente metterà a disposizione della Collaboratrice ogni mezzo, strumento o attrezzatura per lo svolgimento dell'attività, presente nella sede operativa sopra richiamata.  
E' pertanto facoltà della Collaboratrice utilizzare i locali e le attrezzature, messe a disposizione dal Committente, presso le proprie sedi. A tal proposito, la Collaboratrice è responsabile della buona conservazione e funzionalità dei beni e strumenti a lei affidati, con obbligo di risarcimento del danno a lei imputabile e con facoltà, nell'eventualità, per il Committente di sospendere il pagamento del corrispettivo, di cui al successivo art 3), fino alla sua concorrenza e salvo ogni altro ulteriore risarcimento e ogni altra azione.
7. La Collaboratrice si impegna a svolgere le attività di cui al presente contratto personalmente, ma la Committente riconosce alla stessa la facoltà di avvalersi di sostituti e ausiliari, nell'esecuzione dei compiti e degli incarichi affidati, sotto la propria direzione ed esclusiva responsabilità.
8. La Committente non potrà esigere dalla Collaboratrice prestazioni diverse né ulteriori rispetto a quelle che formano oggetto del presente contratto. Inoltre la stessa dovrà

astenersi da qualsiasi ingerenza in merito alle modalità di esecuzione della prestazione, essendole totalmente impedito l'esercizio di ogni potere direttivo e disciplinare.

### **Articolo 3**

#### **Corrispettivo e rimborso spese**

1. Il corrispettivo per l'opera che la Collaboratrice renderà nel periodo di cui all'Art. 1 viene stabilito in complessivi Euro 11.000,00 (Undicimila/00), al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali dovute e calcolate come per legge, inclusi tutti gli oneri a carico della Collaboratrice e della Committente. La liquidazione del corrispettivo avverrà con le modalità e le tempistiche che saranno concordate, di norma trimestralmente, e comunque al raggiungimento degli obiettivi connessi ai compiti, agli incarichi e alle attività descritti all'Art. 1.
2. Il corrispettivo sarà pagato mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 0754 intestato alla Collaboratrice, acceso presso INTESA SAN PAOLO, coordinate bancarie IT48Y0306977451100000000754, ovvero su altro conto corrente che la Collaboratrice dovesse in futuro indicare al Committente.
3. La Collaboratrice si impegna a comunicare alla Committente ogni eventuale variazione dello stato di fatto dichiarato nelle premesse, entro sette giorni dal momento in cui la variazione si verifica.
4. Alla Collaboratrice spettano le tutele fiscali, sociali e previdenziali di cui agli articoli 8,9,13 e 14 della legge 22 maggio 2017 n. 81.

### **Articolo 4**

#### **Salute e sicurezza sul lavoro**

1. La Committente darà piena attuazione agli obblighi derivanti dalla vigente normativa in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento agli obblighi previsti dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, provvederà alle necessarie attività di informazione e di formazione, e comunicherà alla Collaboratrice le eventuali misure necessarie per la tutela della salute e della sicurezza.
2. Avendo la possibilità di accedere ai locali della Committente per l'esecuzione dei compiti e degli incarichi affidati, alla Collaboratrice saranno fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro in cui potrà operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza previste.

### **Articolo 5**

#### **Obblighi di riservatezza, responsabilità e restituzione**

1. La Collaboratrice si impegna, per tutto il periodo di durata del rapporto con la Committente, a non utilizzare, per sé o per altri, in qualsiasi forma o modo, e a non rivelare, informazioni e dati di qualsiasi natura acquisiti o comunque resi accessibili in occasione del

- rapporto di collaborazione e a non compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio della Committente.
2. Tutti i dati e le informazioni, di cui la Collaboratrice entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico, posto in essere con il presente contratto, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto alla loro divulgazione.
  3. La Collaboratrice, nell'esecuzione dei compiti e degli incarichi affidati in forza del presente contratto, sarà tenuta responsabile in caso di ritardi o anomalie nella realizzazione delle attività, che non siano da imputare a cause di forza maggiore; in ogni caso la Collaboratrice deve esonerare e lasciare indenne la Committente da eventuali responsabilità nei confronti di altri soggetti derivanti dall'esecuzione dei compiti e degli incarichi.
  4. La Collaboratrice si impegna, al momento della cessazione del presente contratto, a restituire ogni bene e qualsiasi strumento, anche digitale, di proprietà o di titolarità della Committente di cui abbia avuto materiale disponibilità nello svolgimento del rapporto di collaborazione.

#### **Articolo 6**

##### **Durata del contratto e sua anticipata cessazione**

1. Il presente contratto ha validità dal 15 aprile 2020 fino alla data di conclusione del progetto fissata al 31.12.2021 salvo proroghe.
2. La Committente si riserva la facoltà di revocare l'incarico in qualunque momento qualora intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto del conferimento del presente incarico e, comunque, ne rendano impossibile o inopportuna la prosecuzione, quali ad esempio controlli di primo livello o altri interventi da parte dell'Autorità di Gestione del Programma. Pertanto il FLAG Costa dei Trabocchi potrà risolvere anticipatamente il contratto rispetto alla scadenza pattuita, senza formalità alcuna, salva la comunicazione scritta con 15 giorni di preavviso, riconoscendo alla Collaboratrice il solo corrispettivo maturato in rapporto alle effettive prestazioni fornite fino alla data di comunicazione di recesso, sempre salvo e impregiudicato il diritto per la Committente al risarcimento dell'eventuale danno.
3. Alla risoluzione e/o al termine del presente contratto, la Collaboratrice non avrà diritto alla percezione di trattamento di fine rapporto, né di indennità alcuna, essendo ciò già considerato e compreso nel corrispettivo pattuito al precedente Art. 3.
4. Sono, inoltre, cause di immediato scioglimento, senza preavviso, il mancato puntuale adempimento delle prestazioni, l'eccessiva onerosità sopravvenuta, a causa di avvenimenti successivi, e il mutuo dissenso. Inoltre, qualora per qualsiasi causa la Collaboratrice non possa svolgere e/o concludere l'incarico nei termini e secondo le modalità pattuite, il FLAG Costa dei Trabocchi considererà risolto di diritto l'incarico medesimo.
5. La Collaboratrice dichiara la totale insussistenza di incarichi, ruoli o mansioni in alcun modo incompatibili con lo sviluppo del presente incarico e, qualora nella vigenza del presente incarico dovessero sopravvenire fatti nuovi di incompatibilità si obbliga a darne immediata comunicazione scritta al FLAG Costa dei Trabocchi.

#### **Articolo 7**

## Certificazione del contratto

1. Le parti si impegnano ad avanzare apposita istanza comune alla Commissione di certificazione e conciliazione dell'Ateneo Universitas Mercatorum di Roma, intesa ad ottenere la certificazione del presente contratto a conferma della sua esatta qualificazione e della corretta disciplina normativa ed economica adottata (art.2 comma 3, D. Lgs. 81/2015).

## Articolo 8

### Trattamento dei dati personali

1. In relazione ai diritti rispetto al trattamento dei dati personali, a norma del Reg. UE n.679/2016 e in base al D. Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, la Collaboratrice, preso atto della informativa in vigore, acconsente al trattamento dei dati personali per le finalità e nei limiti indicati nell'informativa, autorizza la Committente a trattarli, anche comunicandoli a terzi, in relazione agli adempimenti conseguenti al presente contratto.

## Articolo 9

### Clausole finali

1. Il presente contratto potrà essere modificato per concorde volontà delle parti soltanto per iscritto.
2. Tutte le comunicazioni tra le parti relative a questo contratto dovranno essere fatte, a pena di inefficacia, per iscritto e consegnate personalmente all'altra parte ovvero inviate a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, telefax, PEC o e-mail.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle disposizioni di cui agli art. 2222 e seguenti Cod. Civ., 409, n. 3, Cod. Proc. Civ. e della Legge 22 maggio 2017, n. 81, individuando come esclusivamente competente per qualsiasi controversia riguardante il presente contratto il Foro di Chieti, rinunciando espressamente fino d'ora le parti alla competenza di qualsiasi altra sede.

Letto, confermato e sottoscritto in data 7 aprile 2020

### Le Parti

La Collaboratrice

Dott.ssa Francesca Piccioli

*Francesca Piccioli*

La Committente

FLAG Costa dei Trabocchi scarl

*Rice*

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, le parti dichiarano di aver letto le clausole e i patti contenuti negli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del presente contratto e di approvarli specificatamente.

La Collaboratrice

Dott.ssa Francesca Piccioli

*Francesca Piccioli*

Allegati:

- Informativa privacy e dichiarazione di consenso al trattamento dei dati;
- Copia documento di riconoscimento